Trattandosi di un semplice strumento di documentazione, esso non impegna la responsabilità delle istituzioni

►**B**

REGOLAMENTO (CEE) N. 1975/82 DEL CONSIGLIO
del 19 luglio 1982
relativo all'incentivazione dello sviluppo agricolo in alcune regioni della Grecia

(GU L 214 del 22.7.1982, pag. 1)

Modificato da:

		Gazzetta ufficiale		
		n.	pag.	data
►**M1**	Regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio del 12 marzo 1985	L 93	1	30.3.1985
►**M2**	Regolamento (CEE) n. 3768/85 del Consiglio del 20 dicembre 1985	L 362	8	31.12.1985

▼B

REGOLAMENTO (CEE) N. 1975/82 DEL CONSIGLIO

del 19 luglio 1982

relativo all'incentivazione dello sviluppo agricolo in alcune regioni della Grecia

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione ([1]),

visto il parere del Parlamento europeo ([2]),

visto il parere del Comitato economico e sociale ([3]),

considerando che, a norma dell'articolo 39, paragrafo 2, lettera a), del trattato, nell'elaborazione della politica agricola comune occorre prendere in considerazione la struttura sociale dell'agricoltura e le disparità strutturali e naturali fra le diverse regioni agricole;

considerando che, per conseguire gli obiettivi della politica agricola comune enunciati all'articolo 39, paragrafo 1, lettere a) e b), del trattato, occorre adottare sul piano comunitario disposizioni particolari rispondenti alla situazione delle zone agricole svantaggiate;

considerando che, in talune regioni svantaggiate della Grecia, ai sensi della direttiva 81/645/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1981, relativa all'elenco comunitario delle zone agricole svantaggiate ai sensi della direttiva 75/268/CEE (Grecia) ([4]), esistono gravi problemi di sottoccupazione in agricoltura;

considerando che la percentuale della popolazione attiva occupata nel settore agricolo è relativamente elevata e che, di conseguenza, il livello dei redditi agricoli è molto basso;

considerando che l'infrastruttura rurale di queste regioni, in particolare i servizi di pubblica utilità quali l'elettricità, l'acqua potabile e le strade poderali e di comunicazione, è del tutto insufficiente e che la realizzazione o il potenziamento di questi servizi è un presupposto importante per il miglioramento delle strutture agricole;

considerando che le condizioni della produzione agricola in queste regioni sono gravemente compromesse da una situazione idraulica particolarmente squilibrata e che l'utilizzazione delle acque disponibili permette di creare reti irrigue di dimensioni ridotte;

considerando che nelle zone montane e collinari il miglioramento dei pascoli e la protezione contro l'erosione sono assolutamente indispensabili per migliorare l'agricoltura;

considerando che relativamente pochi agricoltori di queste regioni sono in grado di attuare piani di sviluppo che permettano loro di raggiungere il reddito da lavoro comparabile di cui all'articolo 4, paragrafo 1 della direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole ([5]), modificata da ultimo dalla direttiva 82/436/CEE ([6]) e che lo sviluppo dell'allevamento bovino, ovino e caprino, in connessione con il miglioramento dei pascoli e con l'irrigazione, può contribuire a migliorare in modo efficace e permanente la situazione economica delle aziende agricole;

considerando che il livello di formazione della popolazione agricola è molto basso; che, per garantire la massima efficacia alle misure intese a migliorare le condizioni di produzione in agricoltura, occorre svilup-

([1]) GU n. C 84 del 3. 4. 1982, pag. 5.
([2]) Parere reso il 9 luglio 1982 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
([3]) Parere reso il 30 giugno 1982 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).
([4]) GU n. L 238 del 24. 8. 1981, pag. 1.
([5]) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.
([6]) GU n. L 193 del 3. 7. 1982, pag. 37.

▼B

pare la capacità professionale degli agricoltori; che è quindi necessario migliorare l'infrastruttura in materia di formazione agricola mediante la creazione di centri di formazione o l'ampliamento e il rinnovamento dei centri esistenti;

considerando che a causa dell'esistenza di terre agricole colpite dall'erosione, la conservazione del suolo e delle risorse idriche costituisce una necessità di capitale importanza e che l'imboschimento e il miglioramento delle foreste degradate, comprese le misure di protezione e di conservazione delle foreste, costituiscono mezzi adeguati per la difesa delle terre agricole in queste regioni;

considerando che è opportuno perseguire tali obiettivi con un'azione che combini i vari elementi e che venga attuata nell'ambito di un programma speciale;

considerando che da quanto precede risulta che le misure suindicate costituiscono un'azione comune ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune [1], modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3509/80 [2];

considerando che spetta alla Commissione decidere, dopo aver consultato il comitato permanente per le strutture agricole, l'approvazione di un programma presentato dal governo ellenico,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I

Misure destinate ad incentivare lo sviluppo agricolo in alcune regioni della Grecia

Articolo 1

1. Per incentivare lo sviluppo dell'agricoltura in alcune regioni della Grecia è istituita un'azione comune ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70, che sarà attuata dalla Repubblica ellenica ai fini di un miglioramento significativo delle strutture agricole e delle possibilità di produzione agricola nelle zone interessate.

2. L'azione comune si applica alle zone svantaggiate, ai sensi della direttiva 81/645/CEE, dei dipartimenti Euritania, Carditsa, Tricala, Ftiotide, Focide, Acarnania-Etolia, Arta, Preveza, Giannina, Tesprozia, Grecena, Larissa, Cozani, Castoria, Florina, Corinzia, Acaia, Elide, Messenia, Laconia, Argolide e Arcadia.

3. La Comunità può, conformemente al titolo VIII, concedere un contributo all'azione comune finanziando, tramite il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, in appresso denominato «Fondo», misure riguardanti:

a) il miglioramento dell'infrastruttura rurale;

b) l'irrigazione;

c) il miglioramento fondiario;

d) lo sviluppo dell'allevamento bovino, ovino e caprino;

e) il miglioramento delle attrezzature per la formazione agricola;

f) il miglioramento forestale.

4. Le misure di cui al paragrafo 3 devono essere realizzate nell'ambito di un programma elaborato dal governo ellenico e approvato dalla Commissione.

---

[1] GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.
[2] GU n. L 367 del 31. 12. 1980, pag. 87.

▼B

Articolo 2

1. Il programma di cui all'articolo 1, paragrafo 4 contiene:

a) una descrizione delle diverse misure in esso previste, quali sono indicate nei titoli da II a VII, compresi i relativi costi e le modalità di finanziamento;

b) il calendario previsto per l'esecuzione di ciascuna misura;

c) le misure di coordinamento con tutti gli altri programmi e disposizioni che possano influire sullo sviluppo dell'agricoltura nelle regioni interessate;

d) un'assicurazione che le azioni prospettate sono compatibili con la protezione dell'ambiente.

2. Il programma contiene altresì le informazioni di cui agli articoli 5, 7, 9, 11, 13 e 15. Il governo ellenico fornirà inoltre tutte le informazioni supplementari che la Commissione gli richieda per la valutazione del programma.

3. L'insieme delle misure previste dall'azione comune deve inserirsi nel quadro del programma di sviluppo regionale, qualora la Repubblica ellenica sia tenuta a comunicare tale programma alla Commissione ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 724/75 del Consiglio, del 18 marzo 1975, che istituisce un fondo europeo di sviluppo regionale ([1]).

4. La durata del programma è almeno pari a quella dell'azione comune.

Articolo 3

1. Il programma è trasmesso alla Commissione dal governo ellenico.

2. Il programma e gli eventuali adattamenti sono approvati secondo la procedura prevista all'articolo 21, previa consultazione del comitato del Fondo sugli aspetti finanziari.

TITOLO II

Infrastruttura rurale

Articolo 4

Il miglioramento dell'infrastruttura rurale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera a), comporta:

a) l'allacciamento alla rete elettrica e alla rete dell'acqua potabile, a favore delle aziende agricole, nonché dei villaggi o delle borgate i cui abitanti dipendono principalmente dall'agricoltura;

b) la costruzione e il miglioramento di strade poderali e di comunicazione destinate principalmente all'agricoltura e alla silvicoltura.

Articolo 5

1. Il programma di cui all'articolo 1, paragrafo 4, deve contenere le informazioni seguenti:

— dati concernenti la popolazione agricola e non agricola;

— stima del numero di aziende agricole che usufruiranno dell'approvvigionamento di elettricità e di acqua potabile;

— lunghezza delle strade poderali e di comunicazione da costruire o da migliorare e stima del numero di aziende agricole che ne trarranno vantaggio.

2. I progetti che beneficiano di aiuti comunitari a titolo di altre azioni comuni ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70 o di un aiuto del Fondo europeo di sviluppo regionale non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento.

([1]) GU n. L 73 del 21. 3. 1975, pag. 1.

▼B

TITOLO III

Irrigazione

Articolo 6

L'irrigazione di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera b), comporta la realizzazione di reti collettive di irrigazione di dimensioni ridotte non eccedenti 400 ettari, tranne in casi eccezionali.

Articolo 7

Il programma di cui all'articolo 1, paragrafo 4, deve contenere le informazioni seguenti:

a) superfici da irrigare, loro ubicazione e stima del numero di progetti e delle aziende beneficiarie;

b) stima dei costi e loro ripartizione nel tempo;

c) aiuti previsti per l'esecuzione dei lavori.

TITOLO IV

Miglioramento fondiario

Articolo 8

Il miglioramento fondiario di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera c), comporta:

a) il miglioramento dei pascoli, compresa la realizzazione degli impianti occorrenti;

b) i lavori di protezione delle terre agricole contro l'erosione idrica, quali banchine e fossi di scolo.

Articolo 9

Il programma di cui all'articolo 1, paragrafo 4 deve contenere le informazioni seguenti:

a) — superficie dei pascoli da migliorare, natura ed entità dei lavori previsti;
   — stima dei costi e loro ripartizione nel tempo;
   — aiuti previsti per l'esecuzione dei lavori;

b) superficie agricola interessata dalle misure di protezione contro l'erosione, natura dei lavori e stima dei costi.

TITOLO V

Sviluppo dell'allevamento bovino, ovino e caprino

Articolo 10

1. Lo sviluppo dell'allevamento bovino, ovino e caprino di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera d), comporta:

a) aiuti all'ammodernamento e alla costruzione di stalle;

b) aiuti per l'acquisto di macchine destinate alla produzione foraggera;

c) aiuti per l'acquisto di riproduttori maschi di razza, approvati, purché sussistano le condizioni per il loro sfruttamento economico. Tali aiuti non sono tuttavia concessi per l'acquisto di tori di razza lattifera pura;

d) un premio per i vitelli da carne o i vitelli ottenuti da un incrocio con una razza da carne e mantenuti per almeno dodici mesi nell'azienda di origine. Questo premio è concesso per un massimo di 15 vitelli per azienda e per anno.

▼M1

2. Gli aiuti di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), nonché gli aiuti per l'acquisto di riproduttori da parte di singoli imprenditori agricoli di cui alla lettera c) dello stesso paragrafo, sono concessi agli agricoltori che

▼M1

soddisfano le condizioni dell'articolo 2, paragrafo 1, lettere a), b) e c), e del paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie ([1]), il cui piano di miglioramento materiale dimostri:

— che gli investimenti previsti ammontano almeno a 2 500 ECU per azienda;

— che una volta ultimato il piano, la quota delle vendite provenienti dalla produzione di carni bovine e dall'insieme della produzione dei settori ovino e caprino, rispetto all'insieme delle vendite effettuate dall'azienda, non risulta diminuita e supera il 40 % delle vendite complessive dell'azienda;

— che le stalle soddisfano ai requisiti igienici e sanitari previsti dalle norme comunitarie.

3. La concessione degli aiuti di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), è subordinata alle disposizioni degli articoli da 3 a 6, dell'articolo 7, punto 2, e dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 797/85. La concessione degli aiuti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, non è presa in considerazione per un rimborso ai sensi dell'articolo 18.

▼B

Articolo 11

Il programma di cui all'articolo 1, paragrafo 4 deve contenere le informazioni seguenti:

a) indicazioni delle disposizioni relative all'elaborazione del piano di miglioramento di cui all'articolo 10, paragrafo 2,

b) misure adottate per il conseguimento degli obiettivi e condizioni per la concessione dei contributi,

c) stima del numero di aziende agricole che beneficeranno di queste misure,

d) mezzi finanziari previsti per la realizzazione delle misure,

e) collegamenti tra le misure previste nel presente titolo e quelle indicate ai titoli III e IV.

TITOLO VI

Miglioramento delle attrezzature per la formazione agricola

Articolo 12

1. Il miglioramento delle attrezzature di formazione per agricoltori di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera e), riguarda la costruzione e il rinnovamento

— dei centri di formazione agricola,

— dei centri di formazione agricola provinciali.

2. I centri di formazione hanno soprattutto il compito di organizzare corsi di formazione, quali sono definiti al titolo II della direttiva 72/161/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, concernente l'informazione socio-economica e la qualificazione professionale delle persone che lavorano nell'agricoltura ([2]), modificata da ultimo dalla direttiva 82/436/CEE.

Articolo 13

Il programma di cui all'articolo 1, paragrafo 4 deve contenere le informazioni seguenti:

a) il numero dei centri di formazione esistenti e di quelli da istituire,

b) il numero dei centri le cui infrastrutture esistenti devono essere rafforzate;

([1]) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.
([2]) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 15.

▼B

c) il numero di partecipanti da accogliere nei centri di cui rispettivamente alle lettere a) e b);

d) il costo estimativo delle misure di cui rispettivamente alle lettere a) e b);

e) il contenuto e durata dei corsi di formazione previsti.

TITOLO VII

Misure forestali

Articolo 14

1. Il miglioramento forestale di cui all'articolo 1, paragrafo 3, lettera f), riguarda misure di imboschimento e di miglioramento delle foreste degradate, nonché altre misure complementari necessarie, quali la costruzione di strade forestali, la regimazione dei torrenti e la protezione antincendio.

2. Le misure di cui al paragrafo 1 devono servire a migliorare la situazione dell'agricultura della zona interessata mediante la conservazione del suolo e delle risorse idriche.

Articolo 15

Il programma di cui all'articolo 1, paragrafo 4, deve contenere le informazioni seguenti:

— natura dei lavori, superficie oggetto delle azioni da avviare e rispettiva ubicazione;

— stima dei costi e dei mezzi finanziari previsti;

— importanza economica delle misure per il settore agricolo nelle regioni considerate, comprese le conseguenze che ne risulteranno per i produttori.

TITOLO VIII

Disposizioni finanziarie generali

Articolo 16

1. La durata dell'azione comune è limitata a cinque anni a decorrere dalla data di approvazione del programma di cui all'articolo 1, paragrafo 4.

2. Nel corso del quarto anno, la Commissione presenta una relazione sull'andamento dell'azione comune. Prima della scadenza del periodo di cinque anni, il Consiglio decide, su proposta della Commissione, se sia il caso di prolungare l'azione.

3. Il costo di previsione dell'azione comune a carico del Fondo ammonta a 198,6 milioni di ECU.

4. L'articolo 6, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 729/70 si applica al presente regolamento.

Articolo 17

Il contributo del proprietario del terreno è pari almeno al 15 % del costo dei lavori di cui all'articolo 14; tuttavia, qualora l'inclusione di questo terreno nel programma sia di pubblico interesse ed il proprietario non ricavi alcun beneficio nell'immediato futuro a causa di questa inclusione, il suo contributo può essere preso a carico dalla pubblica autorità competente.

Articolo 18

1. Le spese sostenute dalla Repubblica ellenica nel quadro dell'azione comune sono imputabili al Fondo nei limiti degli importi fissati al paragrafo 2.

▼B

2. Il Fondo rimborsa al governo ellenico la percentuale seguente delle spese reali da esso sostenute:

a) 50 % per i lavori di cui all'articolo 4. Tuttavia, questo importo non può superare il 40 % del costo totale dell'investimento con un massimo imputabile di:
   — 16 milioni di ECU per l'allacciamento alla rete elettrica,
   — 60 milioni di ECU per l'allacciamento alla rete dell'acqua potabile,
   — 40 milioni di ECU per le strade poderali e di comunicazione;

b) 50 % per le altre misure, con un massimo imputabile di:
   — 4 800 ECU per ettaro per i lavori di cui all'articolo 6, con un limite globale di 35 000 ettari e di 122,5 milioni di ECU;
   — 250 ECU per ettaro per i lavori di cui all'articolo 8, lettera a), con un limite globale di 120 000 ettari e di 25,2 milioni di ECU;
   — 1 500 ECU per ettaro per i lavori di cui all'articolo 8, lettera b), con un limite globale di 4 500 ettari e di 5 milioni di ECU;
   — 38,6 milioni di ECU per le misure di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettere a), b) e c);
   — 30 ECU per vitello con un limite globale di 3 milioni di ECU per la misura di cui all'articolo 10, paragrafo 1, lettera d);
   — 7 milioni di ECU per le, misure di cui all'articolo 12;
   — 2 300 ECU per ettaro per i lavori di imboschimento, con un limite globale di 12 000 ettari e di 23,3 milioni di ECU;
   — 2 000 ECU per ettaro per il miglioramento di foreste degradate, con un limite globale di 10 000 ettari e 16,5 milioni di ECU;
   — 260 ECU per ettaro per la regimazione dei torrenti, con un limite globale di 100 000 ettari protetti e di 21,5 milioni di ECU;
   — 150 ECU per ettaro per la protezione antincendio, con un limite globale di 50 000 ettari protetti e di 5,8 milioni di ECU;
   — 18 000 ECU per km per le strade forestali, con un limite globale di 2 500 km e 35,2 milioni di ECU;
   — 5 % del costo globale del progetto interessato nell'ambito dell'articolo 14 per i lavori preparatori riguardanti i progetti sui terreni privati, con un limite di 0,8 milioni di ECU.

3. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 19

Al momento dell'approvazione del programma di cui all'articolo 1, paragrafo 4, la Commissione fissa, d'accordo con la Repubblica ellenica, le modalità secondo le quali essa sarà informata sullo svolgimento dell'azione di sviluppo.

Articolo 20

1. Le domande di rimborso riguardano le spese sostenute dalla Repubblica ellenica nel corso di un anno civile e sono presentate alla Commissione anteriormente al 1º luglio dell'anno successivo.

2. Il contributo del Fondo è deciso in conformità dell'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70.

3. Il Fondo può concedere anticipi in base alle modalità di finanziamento stabilite dalla Repubblica ellenica e allo stato di avanzamento del programma.

4. Le modalità di applicazione del presente articolo sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 21

1. Nei casi in cui si fa riferimento alla procedura definita nel presente articolo, il comitato permanente per le strutture agricole è

▼B

chiamato a pronunciarsi dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia a richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

2. Il rappresentante della Commissione presenta un progetto delle misure da adottare. Il comitato permanente per le strutture agricole formula il suo parere in merito a tali misure nel termine che il presidente può fissare in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Esso si pronuncia a maggioranza di ►M2 cinquantaquattro ◄ voti; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa alla votazione.

3. La Commissione adotta le misure che sono di immediata applicazione. Tuttavia, se le misure non sono conformi al parere del comitato permanente per le strutture agricole, la Commissione le comunica senza indugio al Consiglio. Il tal caso la Commissione può differire l'applicazione delle misure da essa decise di un mese al massimo a decorrere dalla comunicazione. Il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata, può prendere una decisione diversa entro il termine di un mese.

Articolo 22

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.